



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 588 DEL 26/05/2016

Oggetto: AREA C/ xxxxx xxxxx- CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI - SENTENZA N. xxx/2015 – PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10/11/2015, con la quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Simona Murroni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell'articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

PRESO ATTO che l'Organo Commissariale è giunto alla scadenza del termine di durata previsto senza che entro tale termine si sia provveduto alla sua sostituzione o ricostituzione con analogo effetto per le funzioni di Direttore Generale assegnate in forza di tale carica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 11 del 03/05/1995, l'incarico di Commissario Straordinario si intende, *ope legis*, prorogato per la durata di non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 584 del 11 maggio 2016, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è prorogato nel suo incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/2006 e dell'art. 13, comma 1 del vigente Statuto, per la durata del mandato commissariale;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative;

PRESO ATTO che, in data 10/09/2013 veniva notificato presso lo Studio dell'Avv. Rosanna Patta, Legale incaricato dall'Azienda, ricorso in appello nell'interesse di xxxxx xxxxx, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Rimini e Cesare Boschi, affinché la Corte adita, *“in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata voglia: 1.1) accertare e dichiarare il diritto ----- omissis -----”*;

ATTESO che si costituiva in giudizio l'Azienda, conferendo incarico all'Avv. Rosanna Patta di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in argomento;

PRESO ATTO che in data 16/12/2015 l'Avv. Patta trasmetteva la sentenza n. xxx/2015 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando, condannava Area parte appellata al pagamento della somma di € 2.101,68 a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo; nonché al pagamento della somma di € 5.600,00 a titolo di ----- omissis ----- liquidate; respingeva le altre domande; compensava per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico della parte appellata, liquidandole per l'intero nella misura di € 2.500,00 oltre a quanto dovuto per legge;

VISTA la nota dell'Avv. Patta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18186 del 13/05/2016, con la quale il Legale incaricato – in riscontro alla richiesta del Servizio Affari Legali Settore recupero crediti e controversie amministrative – rappresentava la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso in Cassazione, precisando in particolare che la sentenza sopra citata *“appare censurabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in ordine alla disponibilità della documentazione relativa alla prova ----- omissis ----- da parte dell'Ente e al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente e per violazione delle disposizioni sul potere del Giudice di decidere in via equitativa”*;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la proposizione del ricorso per Cassazione è il 14 giugno 2016;

RITENUTO di aderire alla valutazione espressa dal Legale esterno incaricato e di proporre tempestivamente ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza resa dalla Corte d'Appello;

CONDIVIDENDO quanto sopra;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. xxx/2015 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza, per le motivazioni di cui in premessa;

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 26/05/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Marco Crucitti)